



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezione Consultiva

**Parere n. 3**  
**Anno 2025**

Prot. n. 00231/2025

**IL COLLEGIO DI GARANZIA**  
**SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da  
Virginia Zambrano - Presidente  
Pierpaolo Bagnasco - Relatore  
Barbara Agostinis  
Amalia Falcone  
Livia Saporito - Componenti

Ha pronunciato il seguente

**PARERE N. 3/2025**

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 1/2025, presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del CONI e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. 00105/2025 del 29 gennaio 2025;

**LA SEZIONE**

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00562/2024 del 31 luglio 2024;

vista la richiesta di parere n. 1/2025, presentata, in data 28 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati;

visto l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

visto, in particolare, l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;

esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Pierpaolo Bagnasco, ha rilasciato il seguente parere

### **Premessa in fatto**

Il Presidente del CONI – Comitato Regionale Calabria ha presentato richiesta di parere, alla quale è stato attribuito protocollo n. 00105/2025, al fine di avere indicazioni rispetto al seguente quesito: *“se, ai fini del computo dei mandati consecutivi di un Presidente di Comitato regionale CONI, attualmente in carica, possano considerarsi mandati compiuti unicamente quelli che abbiano avuto durata superiore ad almeno la metà più un giorno dell'ordinaria durata di quadriennio olimpico, non assumendo alcun valore, ai fini di tale computo, eventuali periodi di svolgimento delle funzioni presidenziali di durata inferiore alla metà del quadriennio olimpico, come, ad esempio, in caso di elezione per completamento del quadriennio, a seguito di commissariamento del Comitato Regionale”*.

Il quesito, a parere di questo Collegio, non appare coerente con il testo dell'istanza, ma, in ogni caso, anche perché viene espressamente richiamato un precedente parere, appare necessario

esaminarne l'attualità anche alla luce della recente riforma dell'art. 16 del D.lgs. n. 242/1999. Infatti, come anche richiamato dal Presidente del CONI – Comitato Regionale Calabria, con parere n. 6/2018 questo Collegio ha ritenuto che *“i mandati che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico debbono considerarsi al fine del computo del raggiungimento della soglia dei tre”*, così da sancire l'irrelevanza della durata del mandato rispetto al computo degli stessi; principio che per le ragioni che si esporranno non appare modificabile anche in seguito alla novella del 2024.

Come è noto, l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 71/2024 ha introdotto, tra l'altro, un criterio di calcolo del numero dei mandati legato alla loro durata; in forza di ciò, dunque, si considera compiuto, e dunque rilevante ai fini di tale computo, il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno (dunque, superiore alla metà della durata complessiva prevista, quadriennale), nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento; tale previsione, però, si applica esclusivamente ai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Nazionali, per i quali non vige più un limite massimo di mandati, ma solo, nel caso di un numero di mandati superiore a tre, un diverso e più elevato *quorum* deliberativo.

La novella del 2024 ha, pertanto, una portata ben circoscritta, essendo di contro rimasto immutato il quadro normativo che regola gli organi del CONI, con particolare riferimento al limite massimo dei mandati che possono essere svolti e senza che vi sia una determinazione temporale del periodo di espletamento del mandato.

Il rifiuto da parte del legislatore di dare rilevanza alla durata del mandato riguardo agli organi del CONI è confermato non solo dal silenzio serbato dallo stesso legislatore in occasione della menzionata novella del 2024, ma anche dalla scelta che venne compiuta nel 2018 attraverso l'emanazione della L. 11 gennaio 2018, n. 8, che procedette alla modifica dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 242/1999.

Precedentemente a tale modifica la norma prevedeva un numero massimo di due mandati con un possibile terzo esclusivamente nell'ipotesi in cui uno dei due precedenti avesse avuto una durata inferiore ai due anni e un giorno; l'estensione a tre ha però eliminato tale previsione temporale.

Ne discende, dunque, che la conferma del quadro normativo relativo agli organi del CONI non consente a questo Collegio di giungere a una conclusione diversa da quella già espressa nel parere n. 6/2018, che, pertanto, deve intendersi pienamente riconfermato.

**P.Q.M.**

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Presidente  
F.to Virginia Zambrano

Il Relatore  
F.to Pierpaolo Bagnasco

Depositato in Roma, in data 10 marzo 2025.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face